



**Audizione Commissione Affari Costituzionali  
Senato della Repubblica**

**Disegno di Legge A.S. 717**  
*Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante  
proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

**Documento dell'Unione delle Province d'Italia**

*Roma, 30 luglio 2018*

## **1. L' URGENZA DELLA REVISIONE DELLA LEGGE 56/14**

È ormai del tutto evidente che la Legge 56/14 ha bisogno di una revisione profonda, come dimostrano anche i numerosi disegni di legge già depositati in Parlamento, è altrettanto chiaro che si tratta di un tema che merita una riflessione attenta.

Occorre ricostruire l'intero sistema di rappresentanza democratica e amministrativa dei territori, sia rispetto alla governance, nonché alle funzioni e alle risorse necessarie per garantire i servizi essenziali ai cittadini.

Deve poi essere perseguita con decisione la scelta della semplificazione amministrativa, riportando le funzioni oggi esercitate da enti strumentali regionali e statali nelle Province e nelle Città metropolitane, dove possono essere soggette al giusto controllo democratico e individuare in ogni Provincia e Città metropolitana Stazioni Uniche Appaltanti qualificate. Misure, queste, in grado di attuare una riqualificazione della spesa pubblica senza incidere sui servizi e di tagliare la burocrazia, le sovrapposizioni e quindi le lungaggini, che troppo spesso ostacolano lo sviluppo.

E' urgente poi ripristinare e consolidare in maniera strutturale - non con misure tampone dettate dall'emergenza - l'equilibrio nei bilanci provinciali per garantire l'adeguato finanziamento delle funzioni fondamentali, e dunque l'erogazione di servizi efficienti a tutti i cittadini. A questo scopo, occorre finalmente attuare finalmente il principio dell'autonomia di entrata e di spesa dell'art. 119 Cost., attraverso un sistema certo di tributi propri, partecipazioni e fondo perequativo, che, avendo individuato i LEP, possa garantire a "fabbisogni standard" l'integrale copertura finanziaria in ordine alle funzioni esercitate dalle Province e agli investimenti necessari per i territori.

## **2. PERCHÉ È NECESSARIO INTERVENIRE SUL SISTEMA ELETTORALE**

Il sistema elettorale di secondo livello adottato con la Legge 56/14 è stato individuato avendo a riferimento come limite temporale il referendum costituzionale del 2016: meno, cioè, di quanto sarebbe durato un solo mandato del Presidente e pari a non più di un mandato di Consiglio provinciale. Infatti, tutti i commi della legge che interessano le Province non fanno che rimarcare l'assoluta temporaneità delle norme.

Così, la riforma delle Province è "in attesa della riforma costituzionale" e il procedimento elettorale è dettagliato solo per quanto attiene la sua "prima applicazione" mentre resta estremamente indeterminato per quanto attiene le successive elezioni.

Di fatto il legislatore ha scritto le norme sulle Province dando per scontato che non ci sarebbero state elezioni, anzi, che non si sarebbe arrivati nemmeno alla scadenza del primo mandato dei Presidenti di Province.

**Invece, tra settembre e gennaio 2019, 47 Presidenti e 70 Consigli provinciali delle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario, dovranno essere votati.**

Si tratterà quindi di **eleggere circa 850 Presidenti e Consiglieri provinciali rappresentanti dei cittadini e dei territori.**

### **3. LA LIMITAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA**

La temporaneità immaginata per la Legge 56/14 è tra i motivi delle tante incongruenze e lacune del modello elettorale scelto: la più eclatante, la sfasatura tra il mandato dei Presidenti - 4 anni- e quelli dei consigli - 2 anni.

Vi sono poi norme che **limitano fortemente la rappresentanza democratica dei cittadini e dei territori**, in particolare quella che concede l'elettorato passivo ai soli sindaci con almeno **18 mesi di mandato** ancora da svolgere nei Comuni.

**Nelle 47 Province in cui, entro il prossimo ottobre 2018, si dovrà votare per eleggere il Presidente di Provincia, in media solo il 38% dei sindaci saranno candidabili.**

Il 62% circa dei Comuni infatti, sarà chiamato al voto nella tornata amministrativa di maggio/giugno 2019, e non avrà quindi il requisito dei 18 mesi di mandato ancora da svolgere.

Nel 2019 andranno al voto **4.098 Comuni** di cui circa **3.900** delle Regioni a Statuto Ordinario.

Di questi, **3.431** sono i Comuni delle 47 Province al voto nel 2018.

Di questi **2.114** andranno al voto nella primavera 2019.

Dunque, solo **1.317** sindaci avranno il requisito della candidabilità alle elezioni provinciali del 2018.

Questo vuol dire, per fare qualche esempio, che alle elezioni della Provincia di Biella potranno concorrere 13 Sindaci su 78; a Reggio Emilia potranno candidarsi 10 Sindaci sui 42 totali; a Siena 6 Sindaci sui 35 totali; a Pesaro Urbino 7 su 54; a Perugia 15 su 59; a Sondrio 18 su 77; a Rieti 22 su 73; a Vicenza 32 su 120.

**La garanzia di piena rappresentanza democratica e territoriale è di fatto inficiata.**

### **4. IL LEGAME CON IL COMUNE CHE OSTACOLA LA CONTINUITÀ DEL MANDATO AMMINISTRATIVO**

Il modello elettorale di secondo livello adottato per le Province le ha rese "organismi sovracomunali". Il mandato amministrativo autonomo è infatti fortemente condizionato dal mandato municipale del Sindaco Presidente. Ciò è evidente proprio a guardare la forte sfasatura della fine dei mandati dei Presidenti: solo 47 dei 76 Presidenti delle Province delle regioni a Statuto Ordinario andranno al voto entro il prossimo ottobre.

Nelle 29 Province rimaste, a causa delle interruzioni dei mandati dei Sindaci (scadenza naturale del mandato del Sindaco, decadenza, incompatibilità di cariche che hanno imposto il termine del mandato da Sindaci, commissariamenti del Comune, etc..) si è già votato: infatti 4 Province andranno al voto tra maggio e settembre 2019, 12 nel 2020, 10 nel 2021, 3 nel 2022.

La totale dipendenza del mandato amministrativo del Presidente di Provincia da quello del Sindaco non è in linea con il dettato costituzionale che riconosce le Province quali istituzioni costitutive della repubblica, "enti autonomi con propri poteri e funzioni", ai quali deve essere necessariamente garantita la piena autorevolezza ed autonomia nell'organizzazione e nel funzionamento, in primo luogo attraverso la stabilità, la durata e la certezza del loro assetto istituzionale.